Circolare n. 18

Studio CON.TEC srl

03 dicembre 2018

i gentili Clienti
Loro Sedi

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di **recupero edilizio** e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una **nuova comunicazione nei confronti dell'Enea, laddove dall'intervento consegua anche un miglioramento energetico.**

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all'Enea, **laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.**
La nuova comunicazione, dunque, **non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia** per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all'articolo 16-bis Tuir ma **solo quelli che comportano un risparmio energetico.**
Secondo le indicazioni fornite dall'Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame dovrà riguardare:

- gli interventi di **coibentazione delle strutture edilizie.**
- interventi di **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;
- **installazione di collettori solari**(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.

La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli **interventi** di:

- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti
- sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **microcogeneratori** (Pe<50kWe), **scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa**;
- installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di **sistemi di termoregolazione e building automation**;
- installazione di **impianti fotovoltaici** (potenza massima 20 kW).

Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell'agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all'articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere **ammessi anche all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie** (articolo 16-bis Tuir).
Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fiscale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie **se effettuati nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria**. Laddove il contribuente opti per quest'ultima tipologia di detrazione, l'intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico – **dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all'Enea**. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico).
La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata **anche nel caso di acquisto di elettrodomestici** per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la trasmissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere **trasmessa in via telematica**; a tale proposito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l'Enea ha reso disponibile sul proprio sito **la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione** della comunicazione in questione.
Con riferimento alle tempistiche per l'invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, **la comunicazione andrà trasmessa all'Enea entro il 19 febbraio 2019**).
Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l'invio dovrà **sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori** o del collaudo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA

Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo dichiarati.
Con l'introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa agevolazione, occorre però soddisfare alcune condizioni:

- per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell'opzione **per l'invio giornaliero dei corrispettivi tramite registratori telematici** (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015);
- per ciascun periodo di imposta interessato, **effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi** tramite mezzi tracciabili e specificatamente secondo le modalità previste all'art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016;
- per ciascun periodo di imposta interessato, **comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS.**

I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o pagamento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA

La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all'emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l'obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in conformità alle disposizioni normative.
Le regole Iva (di cui all'articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di **emettere una sola fattura differita** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che:

- la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione oppure
- le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di **effettuazione delle operazioni** che corrisponde:

- alla data **di consegna o spedizione** per le cessioni di beni mobili (ovvero alla data della fattura o del pagamento se precedente alla consegna);
- alla data del **pagamento del corrispettivo** per le prestazioni di servizi verso clienti nazionali (ovvero alla data dell'emissione della fattura se precedente al pagamento).

A norma dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per **emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione** del cessionario o committente.
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel **campo "Data"** della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, e rappresenta una delle **informazioni obbligatorie**. La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato la possibilità di continuare ad utilizzare la fattura differita anche nell'ambito della fatturazione elettronica utilizzando la **data di emissione del documento.**
"L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica differita. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- *al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;*
- *datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio."*

Definito il riferimento normativo, veniamo al nocciolo della questione. È prassi nelle aziende emettere la fattura differita nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, retrodatando la fattura con data fine mese precedente; esemplificando, in caso di fattura riepilogativa di N **consegne di beni avvenute nel mese di ottobre 2018**, il fornitore emette ed invia la fattura di

vendita al cliente **nei primi giorni di novembre 2018 ma con data 31 ottobre 2018**. Tale comportamento viene adottato **per anticipare i termini di pagamento delle fatture**; abitualmente le condizioni contrattuali (scritte o implicite tra le parti) prevedono **che il pagamento sia legato alla data fattura** (ad es. 30/60/90 giorni data fattura).
Se fino ad oggi tale comportamento operativo è passato "sottotraccia" (vista anche l'irrilevanza dello stesso ai fini del regolare versamento dell'Iva) in ottica di fatturazione elettronica tale disallineamento tra data invio e data fattura verrà evidenziato **con la trasmissione del file xml al SdI**. Tornando al nostro esempio, se il fornitore crea il file xml il 14 novembre, riferito alle consegne effettuate nell'arco del mese di ottobre, e lo trasmette contestualmente al SdI, la data riportata nel campo "DataFattura" **deve coincidere con la data di trasmissione del file al SdI** (14 novembre).
Per ovviare al problema dei termini di pagamento legati alla data fattura sarebbe opportuno **rivedere le condizioni contrattuali**, ad esempio ancorando il pagamento alla data di effettuazione dell'operazione, in vista anche dell'obbligo di esporre tale informazione in fattura dal 1° luglio 2019 (articolo 11 D.L. 119/2018). Tale soluzione, seppur ragionevole, è però difficilmente percorribile per obiettive difficoltà nel rideterminare condizioni contrattuali vigenti da anni e molte volte imposte dai clienti di maggior dimensione.